

## Tra parole proibite e storia della cultura: Diritto e civiltà in Grecia antica

Andrea Taddei

Università di Pisa ✉ 

[andrea.taddei@unipi.it](mailto:andrea.taddei@unipi.it)

<https://orcid.org/0000-0002-8977-5528>

<https://dx.doi.org/10.5209/geri.92875>

Recibido: 5 de diciembre de 2023 • Aceptado: 1 de septiembre de 2024

**IT Riassunto:** In questo lavoro l'analisi si muove su un doppio livello. Da una parte, viene isolata una questione specifica, vale a dire il riferimento agli ἀπόρητα nell'orazione *Contro Teomnesto* di Lisia; dall'altra, viene affrontata una questione storico-culturale sulla base di alcune parti di una conferenza di Louis Gernet tenuta presso l'*Institut de droit romain* di Parigi, il testo della quale è conservato nelle *Archives Louis Gernet*. Ne risulta un percorso che isola alcuni aspetti storico-antropologici all'interno di una questione di carattere tecnico —che non è il fuoco di questo lavoro— e illustra bene l'avvenuto passaggio, nel metodo praticato da Gernet, dalla sociologia giuridica ad una antropologia storica del diritto greco antico.

**Parole chiave:** Gernet; Lisia; Antropologia storica del Mondo Antico; *Aporrheta*.

## ENG Between Forbidden Words and Cultural History: Law and Civilisation in Ancient Greece

**Abstract:** In this paper, my analysis moves on a double level. On the one hand, a specific issue is identified, namely the reference to the ἀπόρητα in the oration *Against Theomnestus* by Lysias; on the other hand, a cultural-historical issue is addressed on the basis of parts of a conference given by Louis Gernet at the *Institut de droit romain* in Paris, the text of which is preserved in the *Archives Louis Gernet*. The result is a discussion that singles out some historical-anthropological aspects within a technical question —which is not the focus of this paper— and shows well the shift, in Gernet's method, from legal sociology to a historical anthropology of ancient Greek law.

**Keywords:** Gernet; Lysias; Historical Anthropology of the Ancient World; *Aporrheta*.

## ES Entre palabras prohibidas e historia cultural: Derecho y civilización en la Grecia antigua

**Resumen:** En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis a un doble nivel. Por una parte, se identifica una cuestión específica, la referencia a la ἀπόρητα en la oración *Contra Teomnesto* de Lisias; por otro, se aborda una cuestión histórico-cultural a partir de diversos pasajes de una conferencia pronunciada por Louis Gernet en el *Institut de Droit Romain de Paris* y cuyo texto se conserva en los *Archives Louis Gernet*. Todo ello tiene como resultado un recorrido que permite aislar ciertos aspectos histórico-antropológicos dentro de una cuestión técnica —que no es el objeto de este trabajo— e ilustra muy bien el tránsito del método de Gernet desde la sociología jurídica a una antropología histórica del derecho griego antiguo.

**Palabras clave:** Gernet; Lisias; Antropología Histórica del Mundo Antiguo; *Aporrheta*.

**Sumario:** 1. Testi antichi e storia della cultura. 2. Gli archivi tra progetti e testi inediti. 3. Gli ἀπόρητα nella *Contro Teomnesto*. 4. Tra *Société* e *Civilisation*. 5. Bibliografia.

**Cómo citar:** Taddei, A. (2024): “Tra parole proibite e storia della cultura: Diritto e civiltà in Grecia antica”, *Gerión*, 42(2), 329-341.

*Nescit vox missa reverti* (Hor. *Ars* 390)

## 1. Testi antichi e storia della cultura

Nella storia degli studi sugli oratori attici, il tema del rapporto tra oralità e scrittura è stato variamente e assai utilmente esplorato intorno alla polarità esistente tra parole dette e parole scritte, vale a dire tra quanto è stato effettivamente pronunciato in tribunale e quanto è poi confluito nei testi che noi, invece di ascoltare, leggiamo ed analizziamo.<sup>1</sup> In questo lavoro intendo svolgere alcune considerazioni preliminari intorno ad un problema che è, almeno in una certa misura, più circoscritto, perché riguarda non tanto le parole “dette”, ma quelle “non dette”, o meglio ancora le parole “da non dire”, nefande nel senso proprio del termine.

Per il ragionamento che intendo condurre sono necessarie due brevi premesse.

Adotteremo una prospettiva d’indagine storico-culturale, ragionando a stretto contatto con alcuni dei materiali inediti di Louis Gernet conservati nel patrimonio del Laboratorio di Antropologia del Mondo Antico dell’Università di Pisa.<sup>2</sup> Scopo della mia riflessione è infatti osservare il metodo di lavoro ormai maturo di uno studioso il quale, partito da ricerche saldamente ancorate nell’alveo della sociologia durkheimiana, ha poi costruito, grazie ad interloquzioni intellettuali importanti che da molto tempo sono state ricostruite e messe in evidenza,<sup>3</sup> una via nuova per lo studio del diritto greco antico. Avremo modo di osservare come, dopo avere insegnato, a partire dal 1948 *Sociologie juridique de l’Antiquité* presso la École Pratique des Hautes Etudes di Parigi e dopo avere pubblicato nel 1955 una selezione antologica di saggi con il titolo di *Droit et société dans la Grèce ancienne*, l’editore di Antifonte, Lisia, Demostene, Platone per la collana *Les Belles Lettres* avesse ormai creato, verso la fine degli anni ‘50, le condizioni per la costruzione e la pratica di un’antropologia storica del diritto greco antico<sup>4</sup>.

A questa breve premessa di carattere storico culturale converrà affiancare qualche rapida osservazione preliminare che riguarda il versante antichistico dell’indagine qui sviluppata, e più in particolare il contesto entro il quale dobbiamo sforzarci di immaginare pronunciate le orazioni giudiziarie. A questo scopo può essere d’aiuto ricordare un celebre aneddoto –poco importa quanto veritiero– riferito nell’opuscolo plutarco *Sulla loquacità*, che converrà qui tornare a citare per intero.<sup>5</sup>

Λυσίας τινὶ δίκην ἔχοντι λόγον συγγράψας ἔδωκεν· ὁ δὲ πολλάκις ἀναγνοὺς ἦκε πρὸς τὸν Λυσίαν ἀθυμῶν καὶ λέγων τὸ μὲν πρῶτον αὐτῷ διεξιόντι θαυμαστὸν φανῆναι τὸν λόγον, αὐθις

<sup>1</sup> Un punto della situazione si può leggere in Taddei 2016a, con bibliografia ulteriore.

<sup>2</sup> Sulla costituzione dell’archivio delle carte di Louis Gernet, cf. Di Donato 1990. Un regesto aggiornato dell’archivio si può leggere in Gernet 2004, 221-257. L’archivio è liberamente consultabile sul sito del Laboratorio di Antropologia del Mondo Antico (<https://lama.fileli.unipi.it>), insieme all’archivio delle carte inedite di Jean-Pierre Vernant.

<sup>3</sup> Per tutto ciò che riguarda la vicenda biografica e intellettuale di Louis Gernet e i presupposti epistemologici e storico-culturali che hanno condotto all’elaborazione di un’antropologia del mondo antico si rimanda a Di Donato 1990, Di Donato 2013, oltre che al contributo di R. Di Donato in questo stesso volume.

<sup>4</sup> Sul ruolo svolto da Louis Gernet nello studio del diritto greco, e sulla novità del suo approccio storico-antropologico alla dimensione giuridica e giudiziaria della Grecia antica, si veda –da ultimo– Stolfi 2020, 63-68 e Stolfi 2022, 18-19, 85-87. Oltre ai testi citati nella nota precedente, cfr. anche, almeno, Di Donato 2000. Sia consentito rinviare anche a Taddei 2000 e 2001.

<sup>5</sup> Plu. *De garr* (= *Mor.* 504a-505a). Cf. Taddei 2016a.

δὲ καὶ τρίτον ἀναλαμβάνοντι παντελῶς ἀμβλῦν καὶ ἄπρακτον· ὁ δὲ Λυσίας γελάσας ‘τί οὖν;’ εἶπεν ‘οὐχ ἄπαξ μέλλεις λέγειν αὐτὸν ἐπὶ τῶν δικαστῶν;

Lisia, avendo scritto un discorso in difesa di un imputato ch'era stato citato in giudizio, lo consegnò all'interessato. Ma costui, dopo averlo letto più volte, tutto scoraggiato si presentò da Lisia per dirgli che quando aveva letto il discorso la prima volta, questo gli era apparso eccellente, ma poi, avendolo riesaminato attentamente una seconda e una terza volta, gli era sembrato fiacco e poco efficace. Al che Lisia, ridendo, replicò: 'Ebbene, non devi forse recitarlo una sola volta davanti ai giudici?'

Come si può osservare, il passo di Plutarco consente di mettere a fuoco un tratto performativo essenziale: il testo che un logografo preparava, adattandolo all'occasione e all' ἦθος del suo cliente (è celebre, tra l'altro, la capacità lisiana in questo ambito)<sup>7</sup> era poi pronunciato una sola volta in tribunale, ed è quella volta che esso doveva risultare persuasivo ed efficace.

Inoltre, quando noi leggiamo testi concepiti per essere oggetto di fruizione aurale, e in parte visiva (si pensi al ruolo esercitato dalla gestualità durante un discorso),<sup>8</sup> è sempre bene considerare che, salvo rare eccezioni, siamo in grado di ricostruire una sola versione dei fatti, riferiti in una forma il cui grado di corrispondenza con quanto è davvero accaduto in tribunale è, di volta in volta, oggetto di dibattito per gli interpreti. Cosa avranno sostenuto i parenti di Eratostene ucciso da Eufileto in uno dei casi più celebri tra le orazioni di Lisia? Quanto, di ciò che è stato poi affidato alla scrittura,<sup>9</sup> corrisponde alle parole effettivamente pronunciate in uno dei δικαστήρια, ma anche durante le altre fasi che precedevano l'ἀγών? Quali strumenti giudiziari avrà utilizzato la controparte in una società priva di *iurisprudentes* e, soprattutto, di codici?<sup>10</sup>

Come si può osservare, il grado di incertezza è piuttosto elevato, ed è senz'altro complesso raggiungere risultati sicuri intorno ad argomento per il quale, in questo caso più che altrove, molti dati sono da ricostruire e *silentio*.

Bastino queste come premesse per un ragionamento che intendo svolgere —l'ho scritto in apertura del mio testo— a stretto contatto con quella sezione degli archivi del Laboratorio di Antropologia del Mondo Antico che custodisce il patrimonio di carte di Louis Gernet.<sup>11</sup>

## 2. Gli archivi tra progetti e testi inediti

Dei fascicoli che compongono le *Archives Louis Gernet*, il terzo è quello contenente testi e documenti che hanno rapporto con il diritto greco antico. Anche solo una lettura rapida e non superficiale del regesto di ALG III sarà sufficiente per avere un'idea concreta della vasta gamma di questioni suscitate nelle carte contenute nel faldone di *Studi di sociologia giuridica*.<sup>12</sup> Molti di questi documenti, a lungo inediti, sono stati pubblicati nel corso degli ultimi quaranta anni, mentre altri costituiscono versione manoscritta di articoli e saggi, alcuni dei quali sono poi confluiti nella già citata raccolta del 1955 *Droit et Société dans la Grèce ancienne*, vero e proprio esito incompiuto di un ampio, generale e sostanzialmente irrealizzato progetto di indagine sugli intrecci tra diritto e civiltà in Grecia antica.<sup>13</sup>

Tratto persistente nei numerosissimi schemi di lavoro che accompagnano gli inediti è la ferma volontà di Gernet di studiare l'esperienza giuridica ellenica in costante riferimento con gli

<sup>6</sup> Trad. di E. Pettine, Salerno 1975.

<sup>7</sup> Cf. D.H. *Lys.* 7.10-8.4.

<sup>8</sup> Sul tema si possono leggere Boegehold 1999, Martin 2006, Serafim 2017 e 2021 (con bibliografia ulteriore).

<sup>9</sup> Cf. Dover 1968, 25-26 e Carey 2007. Cf. anche Boegehold 1999, 78-93. Si veda anche il contributo (molto utile e chiaro) di Bearzot 2006 (soprattutto le pagine 136-139).

<sup>10</sup> Si vedano, in proposito, le osservazioni di Cohen 2005 e Yunis 2005, 193-195.

<sup>11</sup> *Archives Louis Gernet*: ALG, d'ora in poi.

<sup>12</sup> Gli archivi sono stati costituiti, classificati e ordinati da R. Di Donato: cf. Di Donato 1990. Sono ovviamente da attribuire al curatore dell'archivio i titoli dei faldoni.

<sup>13</sup> Sul ruolo di questo volume all'interno della produzione gernetiana, cf. Gernet 2000a, XV-XXX.

antecedenti arcaici del diritto ateniese, oltre che con quelli che potremmo descrivere come antecedenti mitici delle gestualità delle procedure di età arcaica e classica.<sup>14</sup>

Ho poco sopra usato con consapevolezza l'espressione "progetto incompiuto e sostanzialmente irrealizzato",<sup>15</sup> a proposito di un percorso di studi iniziato da Gernet nel 1909/10, presso la Fondation Thiers, dove lo studioso aveva concepito uno studio di "philologie et droit", poi a più riprese continuato nel corso di un'intera attività intellettuale, come numerosi documenti degli archivi testimoniano con chiarezza.<sup>16</sup>

E' già nel quadro di quell'esperienza giovanile che sono da individuare le radici di una nozione, quella di *prédroit*, che tanto ha dato non solo allo studio del diritto greco antico,<sup>17</sup> ma anche di altre esperienze giuridiche ben oltre la pubblicazione del fondamentale saggio *Droit et prédroit en Grèce antique*, stampato sulla *Année Sociologique* del 1951 e poi inserito nella *Anthropologie de la Grèce antique*, pubblicata postuma da Jean-Pierre Vernant nel 1968.

Il progetto di indagine sul diritto al quale sto ora facendo riferimento è individuabile in più parti dell'archivio e lascia traccia in numerosi schemi di lavoro, che aiutano a orientarci meglio nello spazio esistente tra ciò che Gernet pubblicò in vita e quanto, dei suoi inediti sul diritto greco antico, è stato stampato a partire dai primi anni '80 fino ad anni più recenti.

Senza entrare nel dettaglio di una filologia degli archivi che –va detto però con grande chiarezza– aprirebbe un capitolo di storia della cultura di grande rilievo, basterà qui ricordare che il fascicolo contenente il volume *Le fonctionnement du droit*, pubblicato in italiano a con il titolo di *Diritto e civiltà in Grecia antica*, contiene un piano di lavoro rispetto al quale esistono ora pubblicazioni utili a rendere conto di un progetto e, appunto, della sua solo parziale realizzazione.<sup>18</sup>

Può essere utile almeno precisare il senso di questi elementi di filologia delle carte inedite. Non si tratta, infatti, solo di ricostruire i presupposti epistemologici di un metodo di indagine, ma anche di comprendere più a fondo la sostanza di questo metodo e i modi per applicarlo. Lavorare sugli archivi è insomma utile, a tratti fondamentale, perché permette di osservare un metodo nel suo farsi e di considerare i processi di pensiero arrivati a conclusione e quelli che, per ragioni che l'interprete deve cercare di comprendere, non hanno poi avuto esito.

Stephen Todd, che allo studio del diritto greco ha offerto più di un contributo fondamentale, non poteva ovviamente conoscere gli schemi inediti cui mi sto riferendo quando nel 1993, argomentando (aggiungo per chiarezza: a ragione) intorno alla difficoltà di elaborare un lavoro di sintesi sul diritto greco antico, ha scritto che "even such eminent scholar as H.J. Wolf and L. Gernet wrote books about a wide range of subjects, but did not publish a global synthesis of their ideas".<sup>19</sup> Tutt'altro che errata, l'affermazione dell'autore di *The shape of Athenian Law* risulta, se mai, ancora più valida nella sua sostanza, proprio perché è ora possibile constatare che un lavoro di sintesi fu in realtà concepito proprio da Gernet, ma in una direzione diversa, che non si situa entro la cosiddetta giusgreccistica, ma nel quadro di una ricerca di più largo respiro, un'antropologia storica del diritto greco antico.

<sup>14</sup> Il tema compare a più riprese nei numerosissimi schemi di lavoro conservati negli archivi. Cf, per esempio, ALG III 16, 1r: "Antécédents: ne sont pas à chercher dans des formes rudimentaires de ce qui apparaît dans la suite comme 'développé'", 16, 1v: "'Méthode': prendre à même dans la légende un élément ou épisode caractéristique, à partir duquel mener l'enquête". Cf. anche ALG III 93 r/v, 101-102.

<sup>15</sup> Esito incompiuto di questo progetto fu la pubblicazione antologica (con la sola eccezione di un capitolo) di *Droit et société dans la Grèce ancienne*, stampato a Parigi nel 1955 (Gernet 1955). Cf. Gernet 2000a, 22.

<sup>16</sup> Si leggeva infatti, già nel progetto di ricerca redatto per la *Fondation Thiers*: "Ce droit attique est suffisamment original pour qu'on puisse aboutir à des résultats vraiment intéressants et généraux (...) quel profit peut-on tirer de l'étude du vocabulaire, pour la connaissance de la psychologie juridique des Athéniens du VI au IV siècle? et par exemple des notions 'préjuridiques' contemporaines de la vengeance privée et de la famille souveraine". Il testo è citato in Di Donato 1990, 37.

<sup>17</sup> Sulla nozione di *prédroit* all'interno degli studi gernetiani e nello studio del diritto greco cf. Taddei 2009 e 2016b. Più di recente, cf. Stolfi 2022, 85 (con bibliografia ulteriore nella nota n. 147).

<sup>18</sup> Cf. Gernet 1999, 2000a, 2000b.

<sup>19</sup> Todd 1993, 14-15.

Il lavoro di sintesi cui mi riferisco riguarda e si incastra piuttosto in un ampio progetto di indagine intorno agli inizi della civiltà ellenica, pubblicato nel 1982 da R. Di Donato nelle *Annales*, un “texte inédit qui résume, dans une certaine mesure, l'ensemble de l'œuvre de son auteur”, per riprendere le parole dell'editore di quel saggio. Si tratta di un contributo importante che testimonia lo sforzo di interpretazione generale della civiltà ellenica fondato sull'uso della leggenda come documento di protostoria sociale e che prelude, per questa ragione, alla elaborazione della *Anthropologie de la Grèce antique*.

In quel lavoro inedito fino al 1982 Gernet esprimeva l'intento di studiare i *débuts de l'hellénisme* “sur plusieurs chefs successifs”, sulla base cioè di punti da analizzare in sequenza l'uno dopo l'altro partendo —continuo a riprendere le parole dello studioso francese— da “celui de la politique c'est-à-dire de l'organisation de la cité”.

La pubblicazione, nel 2000, di un ulteriore inedito gernetiano (intitolato *Le droit*) ha permesso di stabilire una connessione diretta proprio con i *Débuts de l'hellénisme*, e di osservare che il secondo degli “chefs successifs” cui alludeva lo studioso nel primo testo era, appunto, il diritto.<sup>20</sup>

Studiando l'esperienza giuridica di età arcaica e classica, Gernet mostra bene, in questo saggio, come il diritto sia da lui inteso come una delle possibili finestre dalle quali osservare il rapporto tra forme dell'espressione, forme di pensiero e forme della realtà nella Grecia di età arcaica e classica.

Concepito dal suo autore tra il 1948 e il 1951, mentre scriveva *Droit et prédroit* parlando di questo tema durante le lezioni da lui tenute alla EPHE,<sup>21</sup> il saggio è da iscriverne in un momento assai particolare della produzione intellettuale di Gernet, allora appena rientrato dall'Università di Algeri (dove aveva ininterrottamente insegnato dal 1921) alla Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi. Si tratta di un periodo di intensa attività intellettuale, non solo sul versante della cruciale relazione nascente e subito sviluppata tra Gernet, il fondatore della psicologia storica I. Meyerson e il comune loro allievo J. P. Vernant<sup>22</sup>, ma anche sul versante specifico dello studio del diritto greco.

Sono infatti anni di intenso e fecondo dialogo tra sociologia e studi giuridici, un'interlocuzione che trovò in un convegno svoltosi a Strasburgo nel 1956 un importante momento di riflessione collettiva e propulsione di un nuovo metodo.<sup>23</sup> Fu rilevante, in questa direzione e proprio in quella sede, il ruolo svolto da Henry Lévy-Bruhl, che con Gernet condivideva l'insegnamento di “sociologie juridique” alla EPHE e che, in occasione del convegno “strasbourgeois”, introdusse nel dibattito la nozione di “*prédroit*”, prezioso strumento ermeneutico coniato dall'amico e collega assente dal congresso.

Riferendosi ai compiti di chi pratici la sociologia del diritto, Lévy-Bruhl usa nel proprio articolo la propria terminologia e sottolinea che il “Juristicien (...) ne devra pas négliger les formes embryonnaires du droit —ou plutôt de ‘pré-droit’, telles qu’elles sont pratiquées, encore tout enrobées de religion, dans les sociétés dites “primitives”.”<sup>24</sup>

E' del resto proprio grazie alla mediazione di Lévy-Bruhl che, dal 1948, Gernet partecipa intensamente, come relatore e come attivissimo partecipante alle discussioni, alle conferenze che si svolgevano presso l'*Institut de droit romain*.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Cf. l'introduzione a Gernet 2000b per un approfondimento su questo tema.

<sup>21</sup> Siamo in grado di ricostruire il contenuto di queste lezioni grazie agli appunti di Jean-Pierre Vernant (conservati nelle *Archives Jean Pierre Vernant*, custodite presso il Laboratorio di Antropologia del Mondo Antico dell'Università di Pisa) che hanno arricchito il patrimonio di ALG nel 2007, dopo la scomparsa dello studioso francese, che prima di morire aveva affidato a R. Di Donato la cura delle proprie carte inedite. Un regesto di queste carte (ALG VII e AJPV) si può leggere in Marrucci 2012.

<sup>22</sup> Cf. almeno la bibliografia citata *supra*, in nota 4.

<sup>23</sup> Cf. Lévy-Bruhl 1958, 128-132. Ho svolto in un'altra sede alcune considerazioni a proposito dei rapporti tra sociologia e studi giuridici nella prima metà degli anni '50, individuando proprio nel convegno che si svolse a Strasburgo dal 26 al 28 Novembre 1956 un fondamentale momento di sintesi per l'ingresso della nozione di *prédroit* negli studi giuridici esterni a quello del diritto greco: cf. Taddei 2016a.

<sup>24</sup> Cf. Lévy-Bruhl 1958, 125. Sulla nozione di “Juristicien”, cf. Lévy Bruhl 1958, 33.

<sup>25</sup> Un elenco dei seminari si può leggere in Di Donato 1990.

Tra i dieci seminari tenuti da Gernet presso l'*Institut* della Place du Panthéon vorrei qui considerare —ovviamente non nel dettaglio— quello che si svolse il 21 febbraio 1958, dedicato alla *Repression de l'injure verbale en droit attique*. Si tratta di un intervento interessante tanto per la questione di merito trattata (l'uso della *δική κακηγορίας* nel diritto attico)<sup>26</sup> quanto per le implicazioni che conferenza e discussione consentono di introdurre nel quadro del ragionamento che sto svolgendo. Seguiremo dunque Gernet in alcuni passaggi del ragionamento da lui sviluppato di fronte un pubblico eterogeneo,<sup>27</sup> composto da studiosi di formazione e interessi scientifici diversi tra loro.

Trascriverò i brani nella forma in cui questi si leggono nel dattiloscritto della deregistrazione, non solo per elementare scrupolo filologico, ma anche per restituire il contesto di comunicazione orale nell'ambito del quale essi sono stati pronunciati. Partiremo dall'inizio, per ragioni che vanno oltre l'ovvia opportunità di rispettare l'ordine espositivo del relatore:

Je m'excuse un peu, je suis un peu confus de vous présenter un sujet d'intérêt peut-être minime et qui représente un tout petit coin du droit ancien. Mon excuse —et le petit intérêt que pourrait présenter l'exposé— ce serait de vous montrer certains aspects, certaines caractéristiques, certaines intentions du droit délictuel ancien, c'est-à-dire d'un ensemble qui est particulièrement important et particulièrement significatif pour le droit grec, probablement plus, beaucoup plus pour le droit grec que pour le droit romain.

Je commencerai par indiquer, sommairement, l'ensemble des faits, c'est-à-dire la législation — son époque, bien entendu, la pénalité, et les conditions qui sont fixées législativement pour définir le délit d'injure verbale. Ce délit —il faut le noter tout de suite, et cette observation n'est pas purement négative— tient, comme je le disais, une assez petite place. On peut même dire qu'il est faiblement réprimé. Les intéressées eux-mêmes, au témoignage du demandeur, dans l'exemple concret que nous avons de cette action, dans un discours de Lysias, sont les premiers à reconnaître que ce genre d'action est assez mal vu, qu'en intentant la *Dikè kakègorias*, c'est-à-dire l'action d'injure verbale, on passe pour mesquin et processif.<sup>28</sup>

Dietro la dichiarazione di modestia dell'esordio, c'è l'individuazione netta di un tema ben specifico, sottoinsieme del più vasto ambito degli studi sui diritti antichi ("un tout petit coin du droit ancien"), da analizzare nel quadro più ampio del rapporto esistente tra il carattere tecnico della questione esaminata —potremmo dire la sua forma dell'espressione— e le corrispondenti forme di pensiero ("certaines intentions du droit délictuel ancien"), il tema, cioè, che più ci interessa in questo lavoro. L'enunciazione del tema, della sua specificità anche rispetto a quanto accade nel diritto romano, trova il suo punto di partenza nell'enunciazione dei fatti ("l'ensemble des faits, c'est-à-dire la législation —son époque, bien entendu, la pénalité, et les conditions qui sont fixées législativement pour définir le délit d'injure verbale") e la definizione di una traccia espositiva che anche noi seguiremo, usando l'esordio del conferenziere come guida.

### 3. Gli ἀπόρητα nella *Contro Tomnesto*

Il "discours de Lysias" cui allude Gernet è il decimo del *corpus* lisiano, cioè il processo che Lisiteo intentò contro Teomnesto nel 385/4 prima della nostra era. Per l'accusatore, il logografo aveva

<sup>26</sup> Un panorama aggiornato sulla questione si può leggere in Kamen 2020, 87-111. Un'analisi più tecnica della questione, con specifico riferimento al discorso *Contro Teomnesto*, è in Todd 1993, 258-262.

<sup>27</sup> Nella discussione intervengono l'antropologo Louis Dumont (1911-1998), gli studiosi di diritto romano Robert Villers (1912-1989) e Jean-Philippe Lévy (1912-2011), l'orientalista ed editore del codice di Hammurabi Emile Szlechter (1906-1995), e Lucien Gerschel (1905-1985), allievo di Dumézil e studioso di miti e trifunzionalismo.

<sup>28</sup> Le citazioni sono riportate dalla deregistrazione della conferenza del 21.2.1958, conservata in ALG. In questo caso si tratta di p. 1 del dattiloscritto. Della conferenza dà notizia anche Modrzejewski 1998, 160.

preparato un discorso poi pronunciato (qui ci soccorre l'aneddoto plutarco nel quadro di una δίκη κακηγορίας<sup>29</sup>).

Come spesso accadeva in una società che aveva nel processo un luogo in cui si giunge alla composizione passando per la esasperazione<sup>30</sup> del conflitto tra i contendenti (ἀγών è il termine che lo designa; ὁ διώκων — ὁ φεύγων la coppia che designa attore e convenuto)<sup>31</sup>, l'agone giudiziario cui si riferisce il discorso lisiano era stato preceduto da tre ulteriori occasioni di scontro, nella prima delle quali Lisiteo aveva già perseguito, ma senza successo, l'attuale convenuto in una causa “per avere abbandonato lo scudo”.<sup>32</sup> I tre precedenti scontri lasciano chiare tracce nel discorso *Contro Teomnesto* ma, per il nostro ragionamento, basterà qui limitarsi a recuperare quel che era accaduto nel primo di essi, perché è in quella circostanza che Teomnesto aveva gettato discredito sul suo accusatore Lisiteo dicendo che quest'ultimo “aveva ucciso suo padre”.

Anche in questo caso —è utile ricordarlo— conosciamo una sola versione dei fatti<sup>33</sup>, e riusciamo a ricostruire l'argomentazione svolta in quell'occasione dal convenuto Teomnesto soltanto leggendo tra le pieghe dell'orazione lisiana. Per fortuna, nella *Contro Teomnesto* questi spazi di ricostruzione sono piuttosto ampi, perché l'oratore riferisce molte delle notizie trapelate dopo la fase di arbitrato che aveva preceduto il dibattimento.

A quel che gli interpreti sono stati in grado di ricostruire, la difesa di Teomnesto si muove su due livelli: da una parte, egli sostiene di avere parlato in un momento d'ira (§30, ὀργισθείς); dall'altra —ed è questo l'argomento sviluppato nell'intera orazione— che la legge non puniva chi rivolgesse contro altri l'accusa di parricidio, bensì chi definisse quella persona un “assassino”:

Ἴσως τοίνυν, ὧ ἄνδρες δικασταί, περὶ τούτων μὲν οὐδὲν ἀπολογήσεται, ἐρεῖ δὲ πρὸς ὑμᾶς ἄπρ ἐτόλμα λέγειν καὶ πρὸς τῷ διαιτητῇ, ὡς οὐκ ἔστι τῶν ἀπορρήτων, ἐάν τις εἴπη τὸν πατέρα ἀπεκτονέναι· τὸν γὰρ νόμον οὐ ταῦτ' ἀπαγορεύειν, ἀλλ' ἀνδροφόνον οὐκ ἔαν λέγειν.<sup>34</sup>

Forse, giudici, non si difenderà da queste accuse, ma vi dirà ciò che ha già osato dire di fronte all'arbitro, e cioè che non fa parte delle parole proibite, se uno dice che qualcuno ha ucciso suo padre: non è questo che la legge proibisce. Non permette invece di definire qualcuno un assassino.

Sdegnato per l'accusa ricevuta, Lisiteo liquida in poche parole la sostanza di un'imputazione da lui descritta come assurda,<sup>35</sup> e si concentra invece in un articolato discorso nel quale egli risponde alla strategia di difesa portata avanti da chi affermava di non essere imputabile per κακηγορία per la ragione —la diremmo formale— che si è appena letta: τὸν γὰρ νόμον οὐ ταῦτ' ἀπαγορεύειν, ἀλλ' ἀνδροφόνον οὐκ ἔαν λέγειν.

Nei paragrafi successivi, il discorso prosegue infatti con una serie di esempi tutti importanti, nei quali l'oratore afferma che i termini antichi contenuti nelle leggi sono sinonimi di nozioni

<sup>29</sup> Della κακηγορία Gernet si occupa in Gernet 1917, 238-84. Sulla δίκη κακηγορίας, cf. Todd 1993, 258-262, 381. Un'analisi recente e accurata del discorso lisiano *Contro Teomnesto* è in Livingstone 2023.

<sup>30</sup> Cf. Gernet 2000a, 56 e Stolfi 2020, 201-204. Su una linea interpretativa parzialmente diversa, più mirata a cogliere l'attenzione degli oratori a «garantire il rispetto del *nomos* e, di conseguenza, la salvaguardia della democrazia», cf. Bearzot 2006 (149-51) e, più in generale, Harris 2013. Una sintesi del dibattito si può leggere in Pepe 2019, 51-57. Molto utile e chiaro anche Faraguna-Boffo 2021, 265-293.

<sup>31</sup> Sulla terminologia, cf. Pepe 2019, 32.

<sup>32</sup> Sulla sequenza di processi che hanno condotto alla *Contro Teomnesto* e sulle implicazioni giudiziarie di ciascuna circostanza cf. la discussione in Todd 2007, 627-631, con discussione della bibliografia precedente.

<sup>33</sup> Una valutazione equilibrata circa l'attendibilità della ricostruzione dei fatti fondata sulle orazioni di cui disponiamo si legge in Bearzot 2006, in particolare 133-141.

<sup>34</sup> Lys. 10.6.

<sup>35</sup> Lys. 10.4-5: l'oratore era molto giovane al momento della morte del padre e aveva tutto l'interesse che il genitore visse a lungo, visto che il fratello maggiore lo aveva defraudato della sua parte di eredità, dopo essere divenuto amministratore dei beni. Sulla plausibilità dell'argomentazione di Lisiteo si vedano le osservazioni di Todd 2007, 667-668.

esprese con termini diversi ad Atene nel IV secolo e aggiunge che il legislatore non avrebbe certo potuto citare, nelle leggi, tutte le parole che vogliono dire, in fondo, la stessa cosa.<sup>36</sup>

“Perché” —afferma l’oratore con malizia e riferendosi proprio al primo processo che aveva coinvolto lui e Teomnesto— “se qualcuno ti accusasse di avere gettato via lo scudo (ρίψαι τὴν ἀσπίδα) —mentre nella legge si dice ‘se uno dice che un altro ha abbandonato (ἀποβεβληκέναι) lo scudo— tu non gli intenteresti un processo, ma per te sarebbe sufficiente il fatto di avere gettato via lo scudo, e diresti che la cosa non ti riguarda? Non si tratta forse della stessa cosa (οὐδὲ γὰρ τὸ αὐτὸ ἔστι ρίψαι καὶ ἀποβεβληκέναι)?”.<sup>37</sup>

Vediamo quale sia lo stato dei fatti da un punto di vista giuridico, quando fosse in gioco —come accade nella *Contro Teomnesto*— un’ipotesi che, se definita in termini tecnici, dovremmo dire di diffamazione.

Pur non essendo percepito (lo ricorda anche Gernet) tra i delitti più gravi, questo tipo di reato era stato disciplinato da Solone due secoli prima di Lisia. È Plutarco, il quale scrive invece circa sette secoli dopo Solone e cinque secoli dopo Lisia, ad informarci sul modo in cui la κακηγορία era trattata ad Atene.

Entro un quadro documentario così articolato e cronologicamente disomogeneo, il passaggio plutarco della *Vita di Solone*, che l’interprete moderno può integrare con alcune informazioni ricavabili dai lessicografi e qualche allusione in altri oratori,<sup>38</sup> merita di essere citato per intero, non tanto per affrontare la spinosa questione della definizione del reato<sup>39</sup> quanto perché la lettura del passo consente a noi di recuperare il versante storico-culturale del ragionamento.

Afferma dunque Plutarco:<sup>40</sup>

Ἐπαινεῖται δὲ τοῦ Σόλωνος καὶ ὁ κωλύων νόμος τὸν τεθηκότα κακῶς ἀγορεύειν καὶ γὰρ ὄσιον τοὺς μεθεστῶτας ἱεροὺς νομίζειν, καὶ δίκαιον ἀπέχεσθαι τῶν οὐχ ὑπαρχόντων, καὶ πολιτικὸν ἀφαιρεῖν τῆς ἔχθρας τὸ ἀίδιον. ζῶντα δὲ κακῶς λέγειν ἐκώλυσε πρὸς ἱεροῖς καὶ δικαστηρίοις καὶ ἀρχείοις καὶ θεωρίας οὔσης ἀγώνων, ἢ τρεῖς δραχμὰς τῷ ἰδιώτῃ, δύο δ’ ἄλλας ἀποτίνειν εἰς τὸ δημόσιον ἔταξε.

Viene lodata di Solone anche la legge che vieta di parlare male dei morti: infatti è rispettoso del sacro ritenere sacri i defunti, corretto risparmiare gli assenti e civile togliere all’inimicizia il carattere di eternità. Dei viventi vietò di parlare male nelle vicinanze dei templi, tribunali, edifici pubblici o durante lo spettacolo dei giochi; in caso contrario prescrive di pagare tre dracme alla parte lesa e altre due all’erario.<sup>41</sup>

Pur mettendo in prospettiva la testimonianza plutarca, ricondotta alla attitudine “moralisante”<sup>42</sup> propria dell’autore della *Vita di Solone*, nel fare allusione a questo testo Gernet sofferma la sua attenzione su un fatto di civiltà che la legislazione soloniana consente di intravedere e che ha relazione con il rapporto esistente tra gruppi a matrice familiare e comunità politica sviluppata:

<sup>36</sup> Per esempio ποδοκάκη (la gogna), ἐπιρκέω (un tipo particolare di giuramento), ἀπίλλω (il verbo che indica l’atto di sbarrare la porta), cui corrispondono ἐν τῷ ξύλῳ, ὄμνυμι, ἀποκλήω. Se ne veda l’analisi in Todd 2007, 632-633, 679-681.

<sup>37</sup> Cf. Lys. 10.12: εἴ τις σε εἴποι ρίψαι τὴν ἀσπίδα, ἐν δὲ τῷ νόμῳ εἴρηται, “ἐάν τις φάσκη ἀποβεβληκέναι, ὑπόδικον εἶναι” οὐκ ἂν ἐδικάζου αὐτῷ, ἀλλ’ ἐξήρκει ἂν σοι ἐρριφέναι τὴν ἀσπίδα λέγοντι οὐδὲν σοι μέλει; οὐδὲ γὰρ τὸ αὐτὸ ἔστι ρίψαι καὶ ἀποβεβληκέναι.

<sup>38</sup> Cf. *Lex Cant.* s.v. κακηγορίας δίκη, con la discussione in Todd 2007, 631-633. Cf. i Frr. 32a, 32b, 32c dell’edizione curata da D. Leão e P. J. Rhodes (Leão – Rhodes 2015) e la relativa discussione in Schmitz 2023, 719 (con ulteriore bibliografia). Sulla plausibilità dell’attribuzione della legge a Solone, cf. MacDowell 1978, 127-9 (dove si ritiene che la legge citata da Lisia testimoni il superamento della normativa soloniana) e Wallace 1994, 114-118.

<sup>39</sup> La definizione di questo problema esula dallo scopo di questo lavoro. Sulla questione cf. Todd 2007, con bibliografia ulteriore. Si vedano anche Modrzejewski 1998, 159-163 (che conosce, e in parte riprende, le osservazioni contenute nella conferenza di Gernet), Guieu-Coppolani 2014, Kamen 2020, 89-114.

<sup>40</sup> *Plu. Sol.* 21.1.

<sup>41</sup> Trad. di M. Manfredini, Milano 1977.

<sup>42</sup> Cf. il brano qui citato, *infra*.

Une partie, et la partie qui n'est pas la moins importante, évidemment, du délit d'injure, a un caractère en quelque sorte religieux, puisqu'il s'adresse aux morts; et ce n'est pas pour rien que Plutarque, commentant à sa manière, volontiers moralisante, la législation, dit que Solon voulait faire reconnaître que la piété obligeait à considérer comme sacrés les morts, morts de toute la cité, dans cette espèce de symbiose, de synthèse, que réalise la cité elle-même, au-delà des familles, pour lesquelles les morts domestiques étaient, naturellement, en principe, les seuls sacrés.<sup>43</sup>

Emerge in queste parole un tema che torna a più riprese nella produzione intellettuale di Gernet, a partire dal saggio di protostoria sociale della religione greca scritto, secondo una netta partizione dei compiti, insieme a A. Boulanger e pubblicato nel 1932 con l'infelice titolo di *Le génie grec dans la religion*.<sup>44</sup> Mi riferisco all'idea del passaggio da una società prevalentemente agricola, decentrata in spazi non urbanizzati, ad una società organizzata intorno a uno spazio che definisce e determina gli equilibri di distribuzione ed esercizio del *kratos* tra le varie componenti del *demos*.<sup>45</sup> Quando si organizza intorno a un centro che raccoglie, distribuisce ed equilibra le forze di tensione che alimentano la sua vita politica (e quindi anche giudiziaria) la democrazia ateniese si dispone e articola nel quadro di spazi che assumono significato anche nel loro rapporto reciproco.<sup>46</sup>

Questo vale ovviamente per la centralità di Hestia, vale per la distribuzione nei tribunali rispetto alla ἄγορά<sup>47</sup> e vale anche per gli effetti che alcuni luoghi determinano nella costruzione degli spazi interni a quello politico. Esistono, insomma, configurazioni spaziali che delimitano o forse meglio amplificano gli effetti di alcuni comportamenti. E' in questi spazi urbanizzati, sulla definizione dei quali Vernant ha poi scritto pagine molto note e molto importanti, che si attua la progressiva e non omogenea transizione dalla dimensione che diciamo pregiuridica a quella propria del diritto oggettivato.

Les injures [...] sont réprimées [...] dans des conditions spéciales ou plus exactement dans des lieux particuliers, à savoir, on peut le dire d'une façon générale, dans les lieux de réunion publique, les sanctuaires, les tribunaux, les offices de magistrats, Platon ajoute l'agora, c'est-à-dire la place publique, et l'on peut ajouter, plus ou moins à coup sûr, bref tous les endroits où la vie religieuse ou la vie politique de la cité se trouvent plus ou moins momentanément concentrées et actives.<sup>48</sup>

Incrociando le testimonianze a nostra disposizione, e molto fondandosi sulla testimonianza plutarchea, è possibile dunque osservare che, nella legislazione soloniana, la κακηγορία poteva manifestarsi in tre diversi modi: parlando male dei morti, pronunciando ingiurie contro i vivi in determinati spazi e circostanze oppure, infine, avendo usato una specifica parola facente parte di una lista di ἀπόρητα, come accade nella δίκη κακηγορίας testimoniata nel discorso lisiano.

Il fatto di perseguire questo reato tramite δίκη rende chiaro che esso è percepito come una faccenda che noi diremmo privata: l'azione può cioè essere intentata solo dal diretto interessato o da un suo familiare.<sup>49</sup> Il dato lascerebbe dunque intendere che il gruppo sociale, la πόλις, non vuole entrare nelle vicende che riguardano i singoli e le loro famiglie.

E tuttavia, va rilevato che il sistema di punizione legato alla δίκη κακηγορίας prevedeva, all'epoca di Solone, una multa di cinque dracme, distribuita nella misura di tre dracme per la parte lesa, due dracme per la *polis* e aggiornata secondo la medesima proporzione (500 dracme, distribuite analogamente nelle quantità di 300 e 200) in età classica. Parte della ammenda è dunque

<sup>43</sup> La citazione è tratta da pag. 2 del dattiloscritto.

<sup>44</sup> Cf. Gernet – Boulanger 1932.

<sup>45</sup> Cf. Marrucci 2010.

<sup>46</sup> Cf. Di Donato 2011.

<sup>47</sup> Cf. Taddei 2018, 264-271.

<sup>48</sup> pp. 2-3 del dattiloscritto.

<sup>49</sup> Sulla differenza tra δίκη e γραφή (e sul divario tra le categorie moderne e l'esperienza giudiziaria ateniese), cf. Pepe 2019, 24-30.

destinata alla comunità, che evidentemente percepisce il reato come una mancanza che in qualche misura coinvolge il gruppo nella sua globalità e reca danno all'equilibrio della *polis* tutta.

Ce qui prouve, évidemment, que, malgré la restriction de ce délit, l'État, tout de même, la société dans son ensemble, lui voit une certaine signification, et y reconnaît quelque chose de punissable. [...] Un fait [...] délictuel [...] qui est contraire à l'ordre commun, qui attende, en quelque manière, à la conscience morale, à la conscience commune, et, sans cette notion, on ne comprendrait pas, par exemple, la rigueur de la répression dont certains délits majeurs, comme le vol, font l'objet. Bien évidemment, pour le délit d'injure verbale, il ne peut pas en être ainsi, au même degré. Mais il y a néanmoins, dans l'attitude de la conscience collective, quelque chose qui suppose réprobation. Ce quelque chose, comment le définir?

Come si può osservare, il rilievo del nodo argomentativo proposto da Gernet va ben oltre lo specifico giudiziario della questione e si colloca, invece, sul complementare versante di uno studio storico-antropologico dell'esperienza giuridica ellenica. Ad interessare lo studioso nel 1958 non è tanto (né solo) la definizione della fattispecie giuridica, ma l'instaurazione di un rapporto tra la funzione tecnica di un determinato strumento giudiziario così come riflessa in una specifica forma dell'espressione (l'oratoria giudiziaria di età classica) e le forme di società –osservate in diacronia– che hanno condotto all'elaborazione della *polis*.

Anche lo specifico punto relativo all'esistenza di una lista di ἀπορρήτα ὀνόματα è introdotto da Gernet in un passaggio del ragionamento che si inquadra entro una riflessione nella quale la totalità del fatto sociale è strumento ermeneutico ormai ordinario, al servizio di un'indagine intorno ai fatti antichi che, attraverso la finestra del diritto, esplori la civiltà di cui questo è una possibile espressione. Osserva infatti Gernet alla pagina 7 del dattiloscritto:

Ce qu'on réprimait, c'était le fait de préférer, dans un lieu public ou religieux –ce qui était tout un, pour la conscience commune– un de ce mots qualifiés d'aporrèta. "Aporrèta", cela veut dire interdit et peut se traduire couramment par interdit. Est-ce à dire que l'expression s'explique par le fait que <la> loi avait mis à part un certain nombre de termes, pour en interdire, en effet, l'emploi, ou bien, est-ce que l'expression d'"aporrèta", de mot interdit, ne préexiste pas, comme on en a l'impression justement d'après les textes, à la loi humaine ? Ici, il faut se rappeler que ce mot est un mot dont l'emploi est couramment religieux. Aporrèta est quelque chose de très voisin, dans bien des cas, de néfaste.

Il riferimento alla lista degli ἀπορρήτα, alle parole che non devono essere pronunciate, permette per noi di chiamare in causa vari elementi, a partire dal valore attribuibile al catalogo come elemento rammemorativo proprio di una società che fonda sulla comunicazione orale la trasmissione del sapere, per arrivare alla questione della preesistenza o meno di queste liste al momento della legislazione soloniana: è cioè la legge a definire la lista di ἀπορρήτα oppure, come invece sembra più probabile, la legge soloniana accoglie –per dir così: recepisce e ratifica– un elenco di parole proibite sulle quali poi gli oratori del IV secolo potranno costruire argomentazioni che possiamo senza troppa difficoltà definire sofistiche?<sup>50</sup>

La potenzialità funesta degli ἀπορρήτα pare essere tale indipendentemente da gestualità o azioni specifiche che le accompagnino,<sup>51</sup> ma trae una forza di ulteriore amplificazione quando si

<sup>50</sup> Proprio un passaggio dell'orazione *Contro Teomnesto* fa per esempio riferimento all'avvio del processo per omicidio, che iniziava con la διωμοσία, il giuramento contrapposto di attore e convenuto, ciascuno dei quali affermava giurando cose ovviamente opposte: ὁ μὲν γὰρ διώκων ὡς ἔκτεινε διόμνυται, ὁ δὲ φεύγων ὡς οὐκ ἔκτεινε. οὐκοῦν ἄτοπον ἂν εἴη τὸν δράσαντ' ἀφείναι φάσκοντα ἀνδροφόνον εἶναι, ὅτι ὁ διώκων, ὡς ἔκτεινε, <πρὸς> τὸν φεύγοντα διωμόσατο: "L'accusatore giura che l'altro 'ha ucciso', e l'imputato che 'non ha ucciso'. Non sarebbe assurdo assolvere il colpevole che ammette di essere un assassino (androphonos) solo perché l'accusatore ha giurato invece che l'imputato 'ha ucciso'?" (Lys. 10.11-12, trad. E. Medda, Milano, 1995).

<sup>51</sup> Diverso è il caso del giuramento giudiziario, cf. D. 23.67-68.

realizzano condizioni di prossimità con luoghi e circostanze in cui più forte è percepita la presenza del gruppo. Parole funeste perché potenzialmente in grado di minare la stabilità della società fanno parte —diremmo noi— di un più vasto complesso sonoro, proprio dei riti, che necessita di essere per così dire “incanalato” oppure tenuto fuori dal contesto delle azioni sacre, nel rispetto della εὐφημία propria del rituale.

#### 4. Tra *Société* e *Civilisation*

Se concludo questo lavoro recuperando la riflessione di Gernet intorno alla testimonianza plutarchea relativa alla legislazione soloniana non è per tornare sulla definizione della specificità del reato. Le osservazioni di Plutarco sono state necessarie per chiarire contorni e sostanza di un reato assai particolare e per l'effetto di amplificazione che alcuni luoghi della polis determinano sulla risonanza di questo reato.

Per il ragionamento che abbiamo qui condotto ha maggiore rilievo fare un piccolo passo ulteriore, che permetta di uscire dal “petit coin du droit ancien” evocato dal conferenziere all'inizio del suo seminario.<sup>52</sup> Mi riferisco alla necessità di affrontare il più vasto problema della progressiva elaborazione della polis come fatto peculiare della civiltà ellenica, e di considerare il ruolo svolto entro questo fenomeno dalla corrispondente elaborazione progressiva di un diritto oggettivo. Come da tempo si è avuto modo di osservare<sup>53</sup>, la transizione dal prediritto al diritto non avvenne in modo unilaterale e definitivo, ma determinò forme di coesistenza della prima delle due dimensioni accanto alla seconda.

Le droit de Solon (...) fait état évidemment, de formes de vie qui sont des formes de vie citadine, urbaine. Les endroits où il prévoit que le délit en question pourra être commis sont ceux, précisément, où les citoyens se réunissent normalement, en particulier les tribunaux et les offices de magistrats. Il y a quelque chose qui distingue assez nettement, assez profondément le droit que nous avons, à ce moment-là, du droit qui précède : ou plutôt je dirais presque du prédroit.

Parce que l'idée à laquelle on arrive de plus en plus, c'est qu'on a affaire, avant la cité, à des réactions plus ou moins désordonnées, plus ou moins aveugles; plus ou moins soumises aussi, d'autre part, à certaines formes religieuses, sans doute, à certaines traditions religieuses, mais qui ne s'ordonnent pas dans un système, parce que le système suppose la pensée analytique, qui ne se produit, précisément, qu'avec une forme première, même encore rudimentaire du droit : et les formes premières du droit, nous les voyons dès les premières législations : nous voyons ce qu'elles supposent : elles supposent le groupe urbain, la monnaie, sans laquelle le système du droit délictuel ne pourrait pas fonctionner, qui est quelque chose d'essentiel, qui représente un élément en quelque sorte révolutionnaire, puisqu'il suppose, à partir du moment où il s'est constitué, une espèce d'équivalence reconnue, une espèce de mathématique qui permet de placer en regard d'un délit une somme d'argent, qui est censée le compenser, qui est censée l'égaliser, en quelque manière. Et c'est ce qui fait que le droit de Solon représente —et aussi à un moindre degré les autres droits que nous entrevoyons en Grèce— quelque chose de tout à fait nouveau dans l'ensemble, non pas seulement de l'histoire du droit, mais de la civilisation.<sup>54</sup>

Compare finalmente la parola che qualifica l'indagine svolta dallo studioso quando ha ormai maturato un metodo che si è progressivamente emancipato dalla sociologia durkheimiana nella quale, pure, affonda saldamente le radici.

Mi riferisco ovviamente al termine “civilisation”, che compare al termine della lunga citazione sulla quale ora concludo. E' in questo passaggio dallo studio degli aspetti che noi definiamo “tecnici”

<sup>52</sup> Cfr. *supra*, p. 1.

<sup>53</sup> Cfr. Taddei 2009, 2016 (con bibliografia ulteriore).

<sup>54</sup> La citazione è tratta dalla p. 12 del dattiloscritto.

del diritto ad una riflessione più generale (“non pas seulement de l’histoire du droit, mais de la civilisation”) sui fatti di civiltà, che sta il senso della gernetiana antropologia storica del diritto greco.

Dalla raccolta *Droit et société en Grèce ancienne*, esito incompiuto del progetto di cui si diceva in apertura, si è passati ora –in un contesto molto diverso e tre anni dopo la stampa di quel volume di sintesi– allo studio “de la civilisation”. Nella prospettiva adottata da Gernet, e da coloro che all’insegnamento di questo studioso si richiamano, lo studio del diritto assume senso soprattutto entro lo studio della civiltà di cui esso è funzione e possibile espressione.

La via per un’antropologia storica del diritto greco era ormai solidamente tracciata.

## Bibliografia

- Bearzot, C. (2006): “Diritto e retorica nella polis democratica ateniese”, *Dike* 9, 129-155.
- Boegehold, A. (1999): *When a Gesture was Expected. A Selection of Examples from Archaic and Classical Greek Literature*, Princeton (<https://doi.org/10.23943/princeton/9780691242224.001.0001>).
- Carey, C. (2007): *Lysiae orationis cum fragmentis. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit C.Carey*, Oxford.
- Cohen, D. (2005): “Introduction”, [en] Gagarin – Cohen 2005, 1-26 (<https://doi.org/10.1017/CCOL0521818400.001>).
- Di Donato, R.  
 (1990): *Per una antropologia storica del mondo antico*, Firenze.  
 (2000): “La funzione giuridica tra individuo e società” [en] L. Gernet, *Diritto e civiltà in Grecia antica*, a cura di A. Taddei, Milano, VII-XII.  
 (2011): “Da Teseo a Clistene. Lo spazio politico negli studi francesi sulla Grecia antica nel XX secolo”, *Itaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica* 24-26, 9-29 (<https://doi.org/10.2436/20.2501.01.19>).  
 (2013): *Per una storia culturale dell’antico*, 2 voll., Pisa.
- Dover, K. J. (1968): *Lysias and the corpus Lysiacum*, Berkeley-Los Angeles.
- Faraguna, M. – Boffo, L. (2021), *Le poleis e i loro archivi. Studi su pratiche documentarie, istituzioni e società nell’antichità greca*, Trieste.
- Gagarin, M. – Cohen, D. (2005): *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge (<https://doi.org/10.1017/CCOL0521818400>).
- Gernet, L.  
 (1917): *Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce. (Etude sémantique)*, Paris (ristampa con una prefazione di E. Cantarella, 2001).  
 (1955): *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris.  
 (1999): “Eranos”. Trascrizione, introduzione e note a cura di A. Taddei, *Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* 2, 1-61.  
 (2000a): *Diritto e civiltà in Grecia antica*. Ed. e trad. a cura di A. Taddei, Premessa di Riccardo Di Donato, Milano.  
 (2000b): “Le droit”. Introduzione, trascrizione e note a cura di A. Taddei, *Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* 3, 187-216.  
 (2004): *Polyvalence des Images. Testi e frammenti sulla leggenda greca*, a cura di A. Soldani, Prefazione di R. Di Donato, Pisa.
- Gernet, L. – Boulanger, A. (1932): *Le génie grec dans la religion*, Paris.
- Guieu-Coppolani, A. (2014), “ Πάρρησις et κακήγορία: L’exercice et les limites de la liberté de parole dans la cité démocratique” [en] A. Queyrel-Bottineau, *La représentation négative de l’autre dans l’Antiquité: Hostilité, réprobation, dépréciation*, Dijon, 128-142.
- Harris, E. M. (2013): *The Rule of Law in Action in Democratic Athens*, Oxford.
- Leão, D. F. – Rhodes, P. J. (2015): *The Laws of Solon: A New Edition with Introduction, Translation and Commentary*, London-New York.
- Kamen, D. (2020), *Insults in Classical Athens*, Madison (<https://doi.org/10.2307/j.ctv12pntcd>).

- Lévy-Bruhl, H. (1958): "Sociologie et histoire du droit", [en] M. Villey (ed.), *Méthode sociologique et droit, Rapports présentés au colloque de Strasbourg, du 26 au 28 novembre 1956. Annales de la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Strasbourg* 5, Paris, 121-133.
- Livingstone, N. (2023), "Regulating free speech in a democracy: Lysias 10 Against Theomnestos and the law on slander", *The Journal of Hellenic Studies*, 143, 69-85.
- Martin, G. (2006): "Forms of address in Athenian courts", *Museum Helveticum* 63, 75-88 (<https://doi.org/10.5169/seals-48692>).
- Marrucci, L.  
 (2010): *Kratos e Arché. Funzioni drammatiche del potere*, Amsterdam.  
 (2012): "Digitalizzazione e regesto delle *Archives Jean-Pierre Vernant*", [en] R. Di Donato (ed.), *Origini e svolgimento del pensiero greco. Studi per Jean-Pierre Vernant*, Pisa, 21-59.
- MacDowell, D. (1978), *The Law in Classical Athens*, Edinburgh.
- Modrzejewski, J. (1998), "Paroles néfastes et vers obscènes. A propos de l'injure verbale", *Dike* 3, 151-169.
- Pepe, L. (2019): *Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie*, Bologna.
- Schmitz, W. (2023): *Leges Draconis et Solonis (LegDrSol)*, Stuttgart.
- Serafim, A.  
 (2017): "Conventions in/as Performance: Addressing the Audience in Selected Public Speeches of Demosthenes", [en] S. Papaioannou – A. Serafim – B. da Vela (eds.), *The Theatre of Justice: Aspects of Performance in Greco-Roman Oratory and Rhetoric*, Leiden-New York, 26-41 ([https://doi.org/10.1163/9789004341876\\_004](https://doi.org/10.1163/9789004341876_004)).  
 (2021): "I, He, We, You, They: Addresses to the audience as a means of unity/division in Attic forensic oratory", [en] F. Montanari – A. Rengakos, *The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature*, Berlin, 80-98 (<https://doi.org/10.1515/9783110611168-004>).
- Stolfi, E. (2020): *La cultura giuridica dell'antica Grecia*, Roma.
- Taddei, A.  
 (2000): "Diritto e civiltà in Grecia antica: un inedito di Louis Gernet", [en] L. Gernet, *Diritto e civiltà in Grecia antica*, a cura di A. Taddei, Milano, XV-XXII.  
 (2001): "Il diritto e gli inizi della civiltà ellenica" [en] "*Le droit, di Louis Gernet. Trascrizione, introduzione e note a c. di Andrea Taddei*" *Dike* 3, 187-221.  
 (2009): "Il prediritto come funzione psicologica", [en] VV.AA. *Studi in onore di Remo Martini*, vol. 3, Milano, 689-711.  
 (2016a): "Literacy and Orality in the Attic Orators", [en] A. Ercolani – M. Giordano, *Submerged literature in Ancient Greek Culture, Volume 3. The Comparative Perspective*, Roma, 95-112 (<https://doi.org/10.1515/9783110428650-008>).  
 (2016b): "De la sociologie à l'anthropologie juridique. Les études de Louis Gernet sur le droit grec ancien", *Mètis* 14, 281-297 (<https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.4264>).  
 (2018): "Quelques aspects du symbolisme judiciaire en Grèce ancienne" [en] S. Georgoudi – F. de Polignac (eds.), *Relire Jean-Pierre Vernant*, Paris, 269-290.
- Todd, S.  
 (1993): *The Shape of Athenian Law*, Oxford (<https://doi.org/10.1093/oso/9780198148944.001.0001>).  
 (2007): *A Commentary on Lysias: Speeches 1-11*, Oxford.
- Wallace, R. W. (1994), "The Athenian laws against slander", *Symposion* 1993, 109-124.
- Yunis, H. (2005): "The Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens", [en] Gagarin – Cohen, 2005, 191-210 (<https://doi.org/10.1017/ccol0521818400.011>).